



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 28 / 17 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente a
oggetto: **Restituzione somme**, vertente

TRA

[redacted] Lorenzo Michele, nato a [redacted]
residente in [redacted] elettivamente domiciliato in Ercolano (NA), alla Via
Panoramica, 60, nello studio dell'avvocato Pierluigi Telese, C.F.: TLSPLG73B08F839T, il quale ha
dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0817321684 o all'indirizzo pec
avv.pierluigitese@pec.giuffre.it, che lo difende e lo rappresenta in virtù di procura a margine
dell'atto di citazione in giudizio;

ATTORE

E

[redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

[redacted]

in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 6 dicembre 2017, le parti concludevano come da relativo verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sent. 537/18
R.G. 28/17
Rep. 160/18
Cron. 1939/18

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, della citata legge.

Solo per un più agevole approccio al thema decidendum e in modo sintetico rileva osservare che nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice, nel delineare la causa petendi il [REDACTED] Lorenzo Michele assumeva di aver stipulato con la [REDACTED] S.p.A., a mezzo [REDACTED] S.p.A., un contratto di finanziamento, per l'importo di € 30.000,00, da restituire a mezzo di delegazione di pagamento di 120 rate dell'importo di € 250,00 ciascuna. Dichiarava, il [REDACTED] di aver estinto il finanziamento anticipatamente, alla scadenza della 50^a rata, pertanto, chiedeva, preliminarmente, di dichiarare nulle o inefficaci le clausole contrattuali di non rimborsabilità delle somme richieste e la condanna della [REDACTED] S.p.A. al pagamento della complessiva somma di € 3.223,65 per rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie e premi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata del suddetto contratto.

Instauratosi il contraddittorio, il [REDACTED] insisteva nella sua domanda.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.p.A., che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.A., nel merito l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda.

Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione, rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito), provate dalla documentazione ritualmente prodotta. Infondata è, infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta S.p.A., come appresso si chiarirà.

Al riguardo rileva osservare che questo Giudice, con ordinanza del 13 marzo 2017, rigettava la



richiesta di chiamata in causa formulata dalla convenuta S.p.A. affermando sul punto << rilevato che il contratto di finanziamento è stato stipulato tra il [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.A., in qualità di mandataria della convenuta S.p.A.; rilevato che gli effetti giuridici del suddetto contratto sono ricaduti direttamente nella sfera giuridica della mandante rectius della società convenuta; rilevato che il suddetto contratto prevedeva anche un premio assicurativo a garanzia del prestito; rilevato, altresì, lo stretto collegamento negoziale sussistente tra contratto assicurativo e contratto di finanziamento, con la conseguenza che il contratto assicurativo deve essere considerato accessorio rispetto al contratto di finanziamento che mira a garantire; ritenuto che il mutuatario è da considerarsi estraneo al rapporto tra la mutuante e la di lei mutuataria, nonché al rapporto tra la mutuante e la compagnia di assicurazione; per cui la domanda proposta dal [REDACTED] prescinde dal contratto di assicurazione e dal contratto di mandato; non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, rigetta la domanda di chiamata in causa della mandataria e della società assicuratrice per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo >>.

Nel merito, la domanda del [REDACTED] Lorenzo Michele è fondata e va accolta.

Rileva osservare che il rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore è regolato dall'articolo 125 sexies del T.U.B. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010), che stabilisce << Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto >>.

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento il cliente ha diritto a ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati a seguito dell'intervenuta anticipata estinzione del mutuo.

Fra i costi per servizi accessori si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il

Anna Esposito



mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento.

Il cliente-mutuatario, all'atto di sottoscrivere il finanziamento, semplicemente aderisce alla convenzione già stipulata (per conto di chi spetta) dal mutuante e presta, fra le altre cose, il consenso indispensabile a quest'ultima, ex articolo 1891, comma 2, c.c., per poter esercitare i diritti derivanti dalla polizza. Si tratta di un'operazione che, di là dalle ipotesi nelle quali l'assicurazione è resa obbligatoria dalla legge, può essere ricondotta nel più generale potere di controllo preventivo del creditore sulle sopravvenienze, caratteristico dei rapporti di durata e strumentale alla cura dell'interesse sotteso all'obbligazione.

Nel caso dei finanziamenti rimborsabili mediante la cessione di una quota dello stipendio, siccome nel caso ora in esame, la stipulazione di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi d'impiego è stata resa obbligatoria dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, articoli 5 e 54; obbligatorietà sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'articolo 13-bis della L. 14 maggio 2005, n. 80 e uscita rafforzata in seguito all'abrogazione, nel 2005, dell'articolo 34, D.P.R. n. 180 del 1950 (che stabiliva il contraddittorio divieto – sotto pena di nullità – di ogni garanzia «anche assicurativa» diversa da quella prestata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato di cui all'articolo 16).

In caso di avveramento di uno degli eventi dedotti in contratto, la compagnia assicuratrice è tenuta a eseguire il pagamento del debito residuo in luogo del debitore, salvo poi surrogarsi in tutti i diritti e i privilegi spettanti al creditore originario nei confronti di quest'ultimo.

Il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, sancito dall'articolo 125-sexies T.U.B., coinvolge, per espresso richiamo dell'articolo 121, comma 2, T.U.B., anche i premi assicurativi. Alla luce delle indicazioni contenute nel menzionato accordo tra ABI e ANIA del 22 ottobre 2008 (Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento) e recepite dall'articolo 49 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, nessuna difficoltà si pone in relazione alla rimborsabilità della parte di premio «non goduta», da quantificare in proporzione al tempo virtualmente mancante alla scadenza naturale del rapporto.

Oltre a questo, la disciplina di settore puntualizza che: a) il contratto assicurativo, accessorio al contratto di finanziamento, si considera estinto contestualmente all'estinzione del contratto principale; b) il rimborso della parte di premio riferita al periodo per il quale il rischio è cessato può essere richiesto direttamente al mutuante.

Riguardo al primo profilo, è da evidenziare che le parti mirano a realizzare un'operazione economico-giuridica unitaria, la quale, benché composta da due contratti «distinti sotto il profilo formale», si fonda su «una causa unica in concreto». Sussiste, più in particolare, un rapporto di chiara accessorietà tra assicurazione e credito da essa «garantito»: venendo meno quest'ultimo, cade l'unica ragione di sopravvivenza della prima, che, dunque, ex articolo 1896 c.c., non può che sciogliersi.

Con riferimento all'ulteriore profilo della legittimazione dell'istituto di credito o della società finanziaria a resistere in un giudizio nel quale si controverte della retrovertibilità al cliente della parte di polizza «non goduta», si può richiamare la pressoché unanime giurisprudenza arbitrale che, ha riconosciuto al cliente il diritto a ottenere dall'intermediario, senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice, la restituzione della quota-parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.

La legittimazione passiva del finanziatore è stata costantemente affermata in virtù dello stretto collegamento negoziale sussistente tra assicurazione e mutuo. Al riguardo rileva osservare che l'Arbitro Bancario Finanziario, organo al quale sono devolute tutte le controversie relative ai contratti bancari, ha affermato che il cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, oltre al premio assicurativo. L'ABF Napoli, 30 aprile 2013, n. 2396 (nonché la decisione n. 3416 del 25 giugno 2013), ha affermato che « a fondamento della legittimazione passiva della resistente in relazione alla retroversione dei ratei assicurativi, risulta dirimente il richiamo all'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 [...], che per questo Collegio ha da sempre rappresentato "ben più che una mera indicazione orientativa" Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto



anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, [...] *il soggetto mutuante restituisce al cliente* – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato >>.

Con riferimento alla eccezione di infondatezza della domanda perché contraria alla disciplina pattizia, sollevata dalla convenuta S.p.A. sul presupposto che nel contratto era espressamente indicato che << in caso di estinzione anticipata del prestito gli importi indicati nelle lettere a) b) c) e nel successivo art. 4, non saranno rimborsabili >> per ritenerla destituita di fondamento giuridico rileva osservare che ai sensi dell'articolo 1418 c.c. sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta a i sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. (ABF Collegio di Milano, decisioni 1679 del 2013; 2349 del 2012; Collegio di Napoli decisioni n. 1504 del 2013 e 1328 del 2013). Ne consegue la invalidità della menzionata clausola.

Alla luce dei superiori rilievi, va riconosciuto il diritto del [REDACTED] Lorenzo Michele a ottenere il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie, nonché del premio assicurativo relativo al periodo residuo, in particolare per il periodo intercorrente dall'1 dicembre 2010 all'1 ottobre 2016, a seguito dell'intervenuta anticipata estinzione del finanziamento.

In ordine, poi, al quantum debeatur, dalla documentazione ritualmente prodotta (in particolare dalla copia del Contratto di Mutuo – distinto dal numero 95812) è emerso che il finanziamento, concesso al [REDACTED] Lorenzo Michele, è stato stipulato il 21 luglio 2006 per un importo nominale di € 30.000,00 da rimborsare con 120 rate dell'importo di € 250,00 ciascuna ed è stato estinto, dal nominato [REDACTED] il 30 novembre 2010.

Ai fini della determinazione dell'importo da rimborsare, quantificato in misura pari alla quota di

commissioni e del premio non maturato, in assenza, nel contratto, di una chiara ripartizione tra oneri e costi, si ricorre al criterio proporzionale "pro rata temporis", secondo il quale l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (ABF di Milano del 19 aprile 2013, n. 2084).

Orbene, nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice, tenuto conto che il costo mensile del finanziamento è pari ad € 52,95 [importo determinato dalla somma del premio rischio (€ 942,08) e della spese amministrative (€ 5.412,83), diviso il numero delle rate del mutuo (120) [- premio rischio € 942,08 + spese amministrative € 5.412,83 = € 6.354,91 : 120 numero delle rate = € 52,95) -], tenuto conto che il mutuo è stato estinto il 30 novembre 2010, alla 50^a rata residuano 70 rate per il periodo relativo dall'1 dicembre 2010 all'1 ottobre 2016 (1 rata relativa all'anno 2010; 12 rate relative all'anno 2011; 12 rate relative all'anno 2012; 12 rate relative all'anno 2013; 12 rate relative all'anno 2014; 12 rate relative all'anno 2015; 9 rate relative all'anno 2016), il [REDACTED] ha diritto al rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo relativo alle rate del periodo dall'1 dicembre 2010 all'1 ottobre 2016, pari a € 3.707,03 [di cui € 681,23 a titolo di rimborso delle commissioni in favore della società mandante, € 2.476,25, a titolo di rimborso delle commissioni trattenute in favore della società mandataria e di € 549,55 a titolo di costi assicurativi non maturati a seguito della estinzione anticipata del suddetto contratto di finanziamento], dalla quale va sottratta la somma già rimborsata di € 377,68, a titolo di rimborso delle commissioni in favore della società mandante e la somma già rimborsata di € 105,70, a titolo di rimborso delle commissioni trattenute in favore della società mandataria.

Pertanto, il [REDACTED] Lorenzo Michele ha diritto alla restituzione della somma di € 3.223,65, pari alla differenza tra la suddetta somma di € 3.707,03 e la complessiva somma di € 483,38 già rimborsata.

Pertanto, la [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento, in favore del [REDACTED] Lorenzo Michele, della somma di € 3.223,65, all'attualità, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettiva estinzione dell'obbligazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal [REDACTED] Lorenzo Michele nei confronti della [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1) in accoglimento della domanda condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del [REDACTED] Lorenzo Michele, della somma di 3.223,65, al valore attuale, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;

2) condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.320,00, di cui € 120,00 per spese ed € 1.200,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all'avvocato Pierluigi Telese.

Così deciso il 21 dicembre 2017



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di NOLA
Ordinanza n. 34104/17
Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Anna Esposito